

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRARI

Seduta del 18/02/2020

### FATTO

Nel ricorso, il cliente ha affermato che:

- in data 08/02/2008 stipulava il contratto di prestito personale mediante cessione del quinto dello stipendio n. \*\*\*714;
- il contratto prevedeva una rata mensile di 138,00 € per n. 120 rate;
- in data 13/06/2012 il ricorrente, a seguito di conteggi estintivi elaborati dalla convenuta, provvedeva ad estinguere anticipatamente il prestito per un ammontare complessivo di € 8.506,42 a mezzo bonifico bancario;
- in data 13/11/2019 la parte ricorrente inviava formale reclamo all'intermediario, avente ad oggetto la richiesta di rimborso delle commissioni non maturate e la quota parte del premio assicurativo non goduto per un importo complessivo di € 1.613,76, calcolati secondo il criterio *pro rata temporis*;
- in data 18/11/2019, l'intermediario, in risposta al reclamo, intendeva riconoscere la somma di € 820,71, pur non ritenendo dovuto quanto richiesto dal cliente.

Chiede pertanto il rimborso di oneri non dovuti per euro 1.613,76. Nel reclamo, la cliente chiede anche il ristoro delle spese legali, quantificate in euro 150,00, richiesta che tuttavia non viene reiterata in sede di ricorso.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario resistente ha affermato che:



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- in data 08/02/2008 il cliente stipulava con l'intermediario il contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto n. \*\*\*714;
- il contratto veniva estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 49 con decorrenza 30/06/2012. In tale sede la banca restituiva al cliente € 327,84 a titolo di ratei non maturati;
- con lettera di reclamo, il cliente richiedeva un ulteriore rimborso degli oneri non maturati e spese assicurative non godute;
- l'intermediario, nonostante la verifica del rispetto della normativa di trasparenza vigente, accoglieva parzialmente il reclamo e si rendeva disponibile a corrispondere ulteriori € 820,71 (comprensivi del rimborso dei ratei di premio assicurativo non maturati);
- con ricorso innanzi all'Arbitro, il cliente, rifiutando il rimborso offerto, riproponeva le medesime doglianze di cui al reclamo;
- in ordine alle commissioni bancarie, in sede di conteggio estintivo ne è stata detratta la quota non maturata nella misura di € 327,84, in base alla metodologia di calcolo prevista dai principi contabili internazionali IFRS-IAS; ciò posto, la banca, con l'intenzione di andare incontro alle esigenze del cliente, rinnova la propria disponibilità a corrispondere l'ulteriore somma di € 820,71 (non già accettata dal cliente) calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo, ivi compresa la quota parte del premio assicurativo non maturata;
- con riguardo alle spese di assicurazione, la banca, in qualità di intermediario assicurativo, ha trattenuto sul netto ricavo dell'operazione di finanziamento l'importo della polizza e lo ha contestualmente versato alla Compagnia Assicurativa. L'AG si è in più occasioni pronunciata sulla carenza di legittimazione passiva in capo alla banca ma, nonostante ciò, la convenuta si è resa disponibile ad offrire una somma comprensiva anche della quota non maturata del premio, già in sede di reclamo;
- le commissioni di intermediazione sono state trattenute dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto. Il mediatore creditizio, a seguito di specifico incarico conferito direttamente dal cliente, svolge la sua attività senza essere legato alle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Tale incarico, regolarmente sottoscritto dal cliente, riporta chiaramente tutti i dettagli e le condizioni dell'attività. Tali spese sono pertanto *upfront*. Inoltre, la retrocessione di tali somme deve essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione.

L'intermediario chiede, dunque, il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*";



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che: “non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.”

Il Collegio, anche alla luce dei nuovi criteri sopra esposti, richiama e aggiorna il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni (comunque denominate) e l’intermediario è quindi tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014 e decisione n. 26525/19).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, si conclude che le richieste del cliente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 13.010,83	Tasso di interesse annuale	5,00%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	138,00
Numero di pagamenti all’anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/04/2008	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,52%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissione bancaria (A) *				1.654,78	Recurring	59,17%	979,08	327,84	651,24
Costi di intermediazione (B)				993,60	Upfront	37,52%	372,75		372,75
Costi assicurativi (E)				484,17	Recurring	59,17%	286,47		286,47
Oneri amministrazione C				149,04	Recurring	59,17%	88,18		88,18
<b>Totale</b>				<b>3.281,59</b>					<b>1.398,64</b>

Campi da valorizzare



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.398,64, oltre interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA